

## **STATUTO**

## Sommario

**Articolo 1 Costituzione - sede**

**Articolo 2 Finalità istituzionali**

**Articolo 3 Attività strumentali, accessorie e connesse**

**Articolo 4 Vigilanza**

**Articolo 5 Patrimonio**

**Articolo 6 Risorse economiche e destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale**

**Articolo 7 Esercizio finanziario**

**Articolo 8 Membri della Fondazione**

**Articolo 9 Fondatore**

**Articolo 10 "Partecipanti" e procedimento di ammissione**

**Articolo 11 Esclusione e recesso dei "Partecipanti"**

**Articolo 12 Organi ed Uffici della Fondazione**

**Articolo 13 Composizione dell'Assemblea e attribuzioni**

**Articolo 14 Convocazioni e adunanze dell'Assemblea**

**Articolo 15 Nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente**

**Articolo 16 Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione**

**Articolo 17 Incompatibilità alla carica di consigliere**

**Articolo 18 Decadenza e cessazione dalla carica di consigliere**

**Articolo 19 Attribuzioni del Consiglio di amministrazione**

**Articolo 20 Convocazioni e adunanze del Consiglio di amministrazione**

**Articolo 21 Deliberazioni del Consiglio di amministrazione**

**Articolo 22 Presidente e Vice Presidente della Fondazione - Poteri**

**Articolo 23 Direttore**

**Articolo 24 Obblighi informativi**

**Articolo 25 Organo di controllo**

**Articolo 26 Revisione legale dei conti**

**Articolo 27 Scioglimento**

**Articolo 28 Clausola di rinvio**

## **Articolo 1 Costituzione - sede**

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Case di riposo riunite di Bregnano e Lomazzo ONLUS"; la fondazione assumerà l'acronimo E.T.S. e la denominazione "Fondazione Case di riposo Bregnano e Lomazzo E.T.S." con effetto e decorrenza dalla sua iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

La fondazione ha sede legale in via..... n. ...., in Comune di .....e sede secondaria in via..... n. ...., in Comune di .....

Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e centri in tutto il territorio provinciale con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dal codice civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, non può distribuire utili e utilizza nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

## **Articolo 2 Attività di interesse generale e oggetto sociale**

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento, nei limiti delle proprie disponibilità strutturali e finanziarie, di finalità di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della regione Lombardia nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria così come previsto dall'art. 5 lettera c) del D.Lgs. 117/2017.

L'oggetto sociale della Fondazione è costituito dalla prestazione a favore di persone prevalentemente anziane che si trovano in stato di bisogno o in condizione di fragilità o di non autosufficienza, concorrendo alla realizzazione di un sistema locale e integrato di servizi socio sanitari assistenziali, prioritariamente verso persone anziane residenti nei Comuni di Bregnano, Cadorago, Casnate con Bernate, Cermenate, Cirimido, Fenegrò, Fino Mornasco, Lomazzo, Lurago Marinone, Rovellasca, Rovello Porro, Turate e Vertemate con Minoprio ed, eventualmente, nei comuni limitrofi.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate e comunque da quelle espressamente menzionate dall'art. 5 del d.l.44gs. 3 luglio 2017, n. 117, salvo quelle strumentali, accessorie e connesse di cui al successivo articolo.

## **Articolo 3 Attività strumentali, accessorie e connesse all'oggetto sociale**

Nel rispetto della normativa anche regolamentare tempo per tempo vigente, per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni atto o contratto necessario o utile in funzione delle finalità di cui al precedente art. 2, compresa l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine e la locazione, l'assunzione in concessione o comodato, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie o d'uso, di immobili;

- stipulare convenzioni, accordi o concludere iniziative di partenariato, di qualsiasi genere, con enti pubblici o privati;
- assumere, direttamente o indirettamente, la gestione di strutture assistenziali, compresi centri diurni di assistenza;
- promuovere e/o svolgere attività di raccolta fondi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
- promuovere l'utilizzo del volontariato per lo svolgimento delle proprie attività;
- promuovere ogni attività di sensibilizzazione coerente con le proprie finalità istituzionali;
- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

#### **Articolo 4 Vigilanza**

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza delle Autorità competenti, ai sensi della legislazione tempo per tempo vigente in materia.

#### **Articolo 5 Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle attività e passività ricomprese nell'art. 2424 c.c.

Il patrimonio è costituito, anche:

- da un capitale iniziale versato dai soci fondatori;
- dai conferimenti patrimoniali dei soci fondatori;
- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo;
- dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore.

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, indicate all'art. 2.

Il patrimonio minimo della fondazione è costituito da una somma liquida e disponibile ovvero da beni diversi dal denaro non inferiore a 52.000 (cinquantaduemila) euro. Con decorrenza dalla sua iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, il patrimonio minimo non dovrà essere inferiore a 30.000 (trentamila) euro.

Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

## **Articolo 6 Risorse economiche e destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale**

I mezzi ordinari per l'attività della Fondazione derivano dal reddito del patrimonio, dai proventi delle attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, enti pubblici e privati nonché da qualsiasi entrata economico - finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio.

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 460/97 recante "disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali".

## **Articolo 7 Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di Giugno di ciascun anno, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio dell'esercizio chiuso, salvo necessità di prorogare detto termine a 180 giorni.

Il Bilancio di esercizio è redatto ai sensi di legge. Copia del bilancio di previsione, del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, se predisposto, unitamente ai verbali di approvazione dovranno essere trasmessi ai Comuni Fondatori.

## **Articolo 8 Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.
- Sostenitori.

La qualifica di Fondatore, di Partecipante e di Sostenitore, nonché i relativi diritti ed obblighi, non possono essere trasferiti a terzi.

## **Articolo 9 Fondatore, Partecipante e Sostenitore**

Sono Fondatori i comuni di Bregnano, Cadorago, Casnate con Bernate, Cermenate, Cirimido, Fenegrò, Fino Mornasco, Lomazzo, Lurago Marinone, Rovellasca, Rovello Porro, Turate e Vertemate con Minoprio.

Sono Partecipanti i comuni e gli enti pubblici che, successivamente alla costituzione su presentazione di domanda di ammissione, sono ammessi dall'Assemblea, a partecipare alla Fondazione.

Il Fondatore ed il Partecipante non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione, salva l'estinzione della persona giuridica.

Sono Sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche e private, gli

enti e le associazioni operativi nei settori indicati al precedente art. 2 o che, pur non essendo operativi nei settori indicati al precedente art. 2, intendano volontariamente supportare, con un ruolo attivo, le politiche della Fondazione, in qualità di Sostenitore Principale o Sostenitore ordinario.

a. Sono Sostenitori Principali i soggetti che hanno contribuito e contribuiscono significativamente alla dotazione del patrimonio della Fondazione o al sostegno economico di sue iniziative ed esigenze.

Essi partecipano di diritto al "Comitato dei Sostenitori Principali" che, con le modalità previste dal proprio eventuale regolamento di funzionamento approvato dall'Assemblea, si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione, alla presenza del proprio rappresentante in Consiglio di Amministrazione e delibera a maggioranza a dei presenti.

I Sostenitori Principali, attraverso il proprio comitato:

- svolgono una funzione consultiva non vincolante al consiglio di amministrazione;
- designano i propri rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione;
- propongono al consiglio di amministrazione iniziative;
- sottopongono al consiglio di amministrazione problematiche;
- esprimono al consiglio di amministrazione indicazioni non vincolanti;
- partecipano di diritto alle iniziative promosse dalla Fondazione;
- ricevono il materiale divulgativo delle sue attività e figurano come sostenitori principali nelle iniziative di comunicazione e nel sito web della Fondazione;

Sono di diritto Sostenitori Principali le persone fisiche, le persone giuridiche private, gli enti e le associazioni che risultano Associati alla "Associazione Casa di Riposo di Lomazzo" alla data di entrata in vigore del presente statuto.

b. Sono Sostenitori Ordinari i soggetti che contribuiscono in misura inferiore e che:

- partecipano alle iniziative della Fondazione;
- ricevono il materiale divulgativo delle sue attività e figurano come sostenitori ordinari nelle iniziative di comunicazione e nel sito web della Fondazione.

## **Articolo 10 Procedimento di ammissione di Partecipanti e Sostenitori**

I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 9 interessati ad assumere la qualifica di Partecipanti e Sostenitori, dovranno presentare una domanda di ammissione contenente le seguenti informazioni:

- per le persone giuridiche: ragione sociale, forma giuridica, Statuto e partita IVA, nome e cognome del rappresentante legale, indicazione di un referente e relativi contatti (telefono, fax, email);
- per le persone fisiche: indicazioni anagrafiche, curriculum vitae, recapiti personali;
- sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche: relazione che attesti gli interessi del candidato nei confronti dell'attività della Fondazione.

La domanda deve inoltre contenere la dichiarazione di conoscenza e accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già assunte dagli organi della Fondazione.

La richiesta di partecipazione da parte dei soggetti interessati non dà diritto alla partecipazione.

Il Consiglio di amministrazione, adottando criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, valutati i dati forniti,

l'utilità dei conferimenti proposti, le competenze messe a disposizione, l'opportunità dell'ingresso di nuovi soggetti, concordato il contributo per la partecipazione, presenta all'assemblea per la relativa deliberazione di ammissione, le proprie valutazioni in merito alla domanda di partecipazione valutando altresì possibili conflitti d'interesse, presenti o potenziali. In caso di necessità, il Consiglio di amministrazione può altresì invitare il richiedente a fornire ulteriori informazioni e chiarimenti.

Il numero dei Partecipanti e dei Sostenitori è illimitato. L'elenco dei Partecipanti e dei Sostenitori è tenuto nei libri della Fondazione.

### **Articolo 11 Esclusione, recesso, estinzione dei "Sostenitori"**

Il Consiglio di amministrazione, in apposita riunione, potrà deliberare l'esclusione di Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni nonché dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali;
- comportamenti non conformi con le finalità istituzionali e/o incompatibili con il dovere di collaborazione con gli altri membri ed organi della Fondazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo con semplice delibera di presa d'atto del Consiglio di amministrazione al verificarsi dei seguenti casi:

- estinzione dovuta a qualunque causa;
- apertura di procedure di liquidazione o concorsuali, anche stragiudiziali;
- fallimento.

I Sostenitori possono, in qualunque momento, recedere dalla Fondazione, rimanendo fermo l'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte.

Nel caso di persone fisiche, l'estinzione del rapporto ha luogo con semplice delibera di presa d'atto del Consiglio di amministrazione al verificarsi dei seguenti casi:

- decesso
- interdizione.

### **Articolo 12 Organi ed Uffici della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente e Vice Presidente della Fondazione;
- Il Comitato dei Sostenitori
- l'Organo di controllo.

### **Articolo 13 Composizione dell'Assemblea e attribuzioni**

Nell'assemblea della fondazione ha diritto di voto il rappresentante legale degli Enti Fondatori e Partecipanti, o suo delegato.

L'assemblea decide ex art 21 del c.c. sulle materie di competenza riservate dalla legge, dal presente statuto, e su quelle che la maggioranza degli amministratori vorrà sottoporre alla sua approvazione.

In particolare l'Assemblea come sua competenza esclusiva:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di previsione, il bilancio dell'esercizio ed il bilancio sociale, se predisposto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'eventuale regolamento del Comitato dei sostenitori;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della fondazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- decide in merito alla domanda di ammissione di Partecipanti e Sostenitori.

#### **Articolo 14 Convocazioni e adunanze dell'Assemblea**

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede della fondazione o altrove, purché nel territorio di un Comune Fondatore o Partecipante o in territori limitrofi, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione.

Gli amministratori debbono convocare senza ritardo l'assemblea quando n'è fatta domanda scritta dalla maggioranza di Fondatori e Partecipanti; nella domanda devono essere indicati gli oggetti da trattare.

La convocazione dell'assemblea può essere effettuata mediante avviso comunicato ai Comuni Fondatori o Partecipanti, a tutti gli amministratori e all'Organo di Controllo, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle predette formalità di convocazione, con la presenza di tutti i Fondatori e Partecipanti, di tutti i consiglieri e dell'Organo di controllo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza da persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore, se nominato. In caso di mancata nomina, assenza o impedimento del direttore le funzioni di segretario vengono svolte dal consigliere indicato dal Presidente o da un terzo.

I verbali e le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere scritti in apposito registro e firmati dal Presidente e dal segretario.

#### **Articolo 15 Nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente**



Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui:

- quattro membri nominati dall'Assemblea, che dovrà altresì individuare tra i Consiglieri il Presidente ed il Vice Presidente, tra coloro che abbiano comprovati requisiti di onorabilità, professionalità e competenza tecnica/amministrativa per ricoprire le funzioni attribuite.
- un membro del Consiglio di amministrazione deve essere designato dal Comitato dei Sostenitori.

L'assemblea all'atto della nomina dovrà determinare altresì il relativo compenso nei limiti delle disposizioni vigenti.

### **Articolo 16 Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione**

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica sino ad approvazione del bilancio chiuso relativo al terzo esercizio decorrente dalla data di nomina.

Il Consiglio di amministrazione neo eletto si insedia su convocazione del Presidente nominato e, in sua assenza, del Vice Presidente.

### **Articolo 17 Incompatibilità alla carica di consigliere**

Ai fini dell'assunzione della carica di consigliere valgono le disposizioni dell'art. 2382 c.c.

### **Articolo 18 Decadenza e cessazione dalla carica di consigliere**

I componenti del Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Vice Presidente decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

- mancata partecipazione a tre sedute consecutive del consiglio, senza giustificato motivo;
- mancato rispetto delle norme statutarie o compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza dell'esistenza della causa di decadenza.

All'interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento che lo riguarda e deve essergli concesso un congruo termine per presentare eventuali controdeduzioni a sua discolpa.

La cessazione anticipata dal mandato di un consigliere deve essere tempestivamente comunicata all'Assemblea affinché provveda alla relativa surrogazione.

I consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza dei consiglieri surrogati.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione comportano la decadenza dell'intero consiglio.

### **Articolo 19 Attribuzioni del Consiglio di amministrazione**

Al Consiglio di amministrazione sono conferiti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione, nel rispetto delle competenze esclusive dell'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione determina l'indirizzo strategico della Fondazione, individuando gli obiettivi e i programmi da attuare e le risorse da destinare ai medesimi, che sottopone all'Assemblea attraverso l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Consiglio di amministrazione può delegare specifiche funzioni ai singoli consiglieri e/o conferire procura al direttore o a terzi, con le modalità e nei limiti indicati nella delibera di nomina. I soggetti delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione dell'attività svolta nell'esercizio della delega.

Spetta in ogni caso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio di amministrazione:

- redigere il bilancio preventivo e il bilancio annuale;
- adottare i regolamenti e le disposizioni per la disciplina ed il funzionamento degli organi e degli uffici della Fondazione, ad esclusione del regolamento di funzionamento dell'assemblea e del regolamento di funzionamento del comitato dei sostenitori;
- verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi e la rispondenza delle attività di gestione della Fondazione ai programmi adottati;
- disporre l'implementazione di nuovi servizi o la dismissione di servizi già attivati;
- decidere le forme di gestione dei servizi;
- programmare i volumi delle prestazioni dei vari servizi, la dotazione organica annua e assegnare al direttore il budget annuale;
- deliberare l'adesione ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti;
- determinare le rette e le tariffe dei servizi erogati;
- deliberare gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e la costituzione, modifica ed estinzione di diritti reali su di essi;
- autorizzare la stipulazione di mutui;
- deliberare l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- disporre l'accettazione di eredità, legati e donazioni e le modifiche patrimoniali;
- approvare la stipulazione di convenzioni, contratti, accordi di programma, protocolli, intese, forme associative o di collaborazione con altri soggetti pubblici o privati e con organizzazioni di volontariato per realizzare risultati di efficienza gestionale e ottimizzare l'uso delle risorse presenti sul territorio;
- nominare il direttore;
- nominare e revocare propri rappresentanti presso enti, aziende, associazioni, ecc.;
- autorizzare il Presidente a stare/resistere in giudizio.

## **Articolo 20 Convocazioni e adunanze del Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione si raduna ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due consiglieri. Le sedute sono convocate dal Presidente mediante invito scritto, trasmesso con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, indicante data, ora e

sede della riunione, l'ordine del giorno e deve pervenire ai consiglieri almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con le stesse modalità almeno 24 ore prima della seduta.

Le modalità di convocazione con strumenti elettronici, quali ad esempio la posta elettronica, possono essere utilizzate solo nel caso di preventiva accettazione da parte di ciascuno dei componenti l'organo di amministrazione.

Ogni consigliere può chiedere l'inserimento delle proprie proposte all'ordine del giorno.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza dei membri in carica e può deliberare a maggioranza dei presenti.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito in forma totalitaria, anche in assenza delle predette formalità di convocazione, con la presenza di tutti i consiglieri e del revisore dei conti.

Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche.

Fatta salva diversa disposizione di legge, le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore, se nominato. In caso di mancata nomina, assenza o impedimento del direttore, le funzioni di segretario vengono svolte dal consigliere indicato dal Presidente o da un terzo.

I verbali e le deliberazioni del consiglio di amministrazione dovranno essere scritti in apposito registro e firmati dal Presidente e dal segretario.

## **Articolo 21 Deliberazioni del Consiglio di amministrazione**

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti, tranne quelle riguardanti gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e la costituzione e la modifica ed estinzione di diritti reali su di essi, per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.

A parità di voti prevale quello del Presidente.

I componenti del Consiglio di amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di propri congiunti sino al quarto grado in conflitto con quelli dell'istituzione.

## **Articolo 22 Presidente e Vice Presidente della Fondazione - Poteri**

Il Presidente della Fondazione:

- a) ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di conciliare o transigere la controversia e di nominare un legale di fiducia;
- b) rappresenta la Fondazione e cura i rapporti con le autorità locali, regionali e statali, anche al fine di instaurare legami di collaborazione e cercare sostegno per le singole iniziative della Fondazione;
- c) sovrintende al buon funzionamento della Fondazione e assicura il perseguimento degli scopi ideali della stessa, in attuazione degli indirizzi del Consiglio di amministrazione;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- e) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e firma gli atti promananti dallo stesso;
- f) impartisce direttive al Direttore (se nominato);
- g) propone al Consiglio di amministrazione il conferimento di incarichi esterni;

- h) riferisce ai Fondatore, ai Partecipanti e ai Sostenitori sull'andamento delle attività di competenza della Fondazione e sulla gestione della stessa;
- i) Convoca il Comitato dei Sostenitori.

In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi

### **Articolo 23 Direttore**

Il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore.

Le funzioni di Direttore sono attribuite dal Consiglio di amministrazione a tempo determinato ad un dipendente della Fondazione o a un esterno.

Il Direttore rimane in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere rinnovato alla scadenza, senza limiti di tempo.

Spettano al Direttore i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sovrintendere all'organizzazione ed alla gestione del personale dipendente dalla Fondazione;
- gestire l'attività ordinaria della Fondazione secondo le direttive generali del Consiglio conformemente alle previsioni di bilancio dallo stesso Consiglio redatte ed eventualmente aggiornate periodicamente;
- concordare e sottoscrivere convenzioni, contratti ed accordi con soggetti terzi, previa delega (generale o speciale) del Consiglio;
- sovrintendere alla tenuta della contabilità e dei libri sociali;
- partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione con funzioni consultive e propositive.

### **Articolo 24 Obblighi informativi**

Ogni anno dovrà tenersi almeno una riunione, in cui il Consiglio di amministrazione e il Direttore (se nominato) riferiranno ai Fondatori, ai Partecipanti e ai Sostenitori sull'andamento delle attività di competenza della Fondazione e sulla gestione della stessa.

### **Articolo 25 Organo di controllo**

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, c.c., e dura in carica sino all'approvazione del terzo bilancio di esercizio successivo alla nomina.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo alla scadenza della carica può essere riconfermato.

### **Articolo 26 Revisione legale dei conti**

Qualora ricorrano le condizioni per la nomina obbligatoria del revisore legale dei conti, l'Assemblea nomina un incaricato alla revisione legale che dura in carica sino all'approvazione del terzo bilancio di esercizio successivo alla nomina.

Nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l'Organo di controllo esercita altresì il controllo contabile se iscritto nell'apposito registro.

L'incaricato alla revisione legale alla scadenza dell'incarico può essere riconfermato.

### **Articolo 27 Scioglimento**

La Fondazione è costituita senza limiti di durata e si estingue nei casi previsti dagli art. 27 e 28 c.c. o per delibera dell'Assemblea.

In caso di estinzione, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea, previa nomina del liquidatore. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del d.lgs. 117/17, ove applicabile, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni assembleari o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere saranno nulli. I beni così devoluti dovranno essere utilizzati per finalità sociali o a fini di pubblica utilità con particolare riguardo alle persone prevalentemente anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti, coerentemente con il presente Statuto.

### **Articolo 28 Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nonché le norme di legge vigenti in materia di enti non lucrativi ed in particolare il d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.